

IN QUESTO NUMERO

1. Fondo per il sostegno alle filiere della pera (*Pyrus Communis L.*) e del kiwi (*Actinidia Chinensis*) per l'anno 2023.
2. Apertura presentazione domande di richiesta di nuove autorizzazioni impianti viticoli 2024.
3. Nuovo sistema di calcolo dei redditi derivanti dall'agricoltura ai fini delle dichiarazioni ISEE 2024.
4. Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2024. Circolare INPS.
5. Agricoltura - Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2024.
6. Obbligo di assicurazione per trattori fermi o circolanti in aree private.

1) Fondo per il sostegno alle filiere della pera (*Pyrus Communis L.*) e del kiwi (*Actinidia Chinensis*) per l'anno 2023.

Sono **23 i milioni di euro** stanziati per la campagna 2023 per le seguenti filiere:

- a) Filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*): 18 milioni di euro;
- b) Filiera frutticola del kiwi (*Actinidia chinensis*): 5 milioni di euro

I soggetti che potranno accedere a tali fondi dovranno presentare domanda dal **14 Marzo 2024 al 15 Aprile 2024** e dovranno:


- Risultare iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, quindi titolari di fascicolo aziendale alla data del 14 marzo 2024 .
- Aver coltivato una superficie a pere e/o kiwi negli anni 2022 e 2023 verificabile dal piano colturale
- Registrare un decremento del valore della produzione nel 2023 rispetto al 2022 maggiore del 30%, dove il valore della produzione di riferimento è individuato tramite lo "standard value" ed è determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura del 2023.



È data la possibilità al richiedente, che non si rispecchi nel valore dello standard value, di dimostrare mediante idonea documentazione anche fiscale da allegare alla domanda di aiuto un valore della produzione superiore.

Il sostegno massimo per il 2023 ad ettaro concesso è pari a :

- 2.000 €/ha per le pere
- 1.500 €/ha per i kiwi



Il massimale per azienda non può superare il valore del decremento di produzione registrato nel 2023, al netto di eventuali altri aiuti pubblici e indennizzi assicurativi di polizze agevolate percepiti dal richiedente.

In caso di superamento dei fondi disponibili, l'importo unitario ad ettaro potrà subire riduzioni.

L'aiuto è erogato in regime de minimis, il richiedente è soggetto al controllo di regolarità contributiva (DURC regolare), ed è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

Per maggiori informazioni contattare il tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

2) Apertura presentazione domande di richiesta di nuove autorizzazioni impianti viticoli 2024.

Si comunica che il **31 Marzo 2024**, scadono i termini di presentazione delle domande di richiesta autorizzazione per i nuovi impianti viticoli.

Il richiedente, per il tramite del CAA (Centro di assistenza agricola), presenta la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale, comprensivo di piano colturale, aggiornato e validato.

La superficie massima richiedibile in Emilia Romagna è stata fissata a **7.000 mq**, con possibilità, nel caso in cui la superficie concessa sia inferiore al 50% della richiesta, di rinuncia all'autorizzazione entro 30 gg dalla concessione.

La regione Emilia Romagna ha adottato, come criterio di priorità, per i richiedenti già viticoltori alla data di presentazione della domanda, l'applicazione per almeno cinque anni, delle norme di Agricoltura Biologica.

La superficie oggetto di nuova autorizzazione dovrà essere mantenuta, salvo casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e salvo motivi fitosanitari, per **minimo 5 anni**. Inoltre l'estirpazione effettuata prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.



Le superfici vitate impiantate **NON** potranno essere richieste a contributo sull'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, né per la realizzazione dell'impianto, né per l'eventuale installazione dell'impianto irriguo.

La mancata utilizzazione delle assegnazioni avute in concessione, senza comunicazione di rinuncia, comporta l'applicazione delle sanzioni (a partire da 1500€/ha) e l'esclusione fino a tre anni dalle Misure dell'OCM Vino (Ristrutturazione e riconversione vigneti; investimenti nelle cantine, ecc.).

Per maggiori informazioni contattare il tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)



3) Nuovo sistema di calcolo dei redditi derivanti dall'agricoltura ai fini delle dichiarazioni ISEE 2024.

Informiamo gli Associati che, con decreto direttoriale MLPS 13 dicembre 2023 n. 407, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli e istruzioni.

Una novità sostanziale è che il legislatore ha introdotto un nuovo metodo di calcolo per la determinazione dei redditi derivanti dall'agricoltura.

In ordine alla compilazione del rigo "**Proventi agrari**" del Quadro FC4, infatti, si è precisato che l'imprenditore agricolo è tenuto ad indicare in tale campo i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.

Più precisamente, ancorché dal 2016 i titolari di reddito agrario (ex. art. 32 del TUIR) non sono più tenuti al pagamento dell'IRAP, ai fini di cui trattasi, devono riportare il valore della produzione netta ai fini IRAP tenendo conto della formulazione dell'art. 9 della D.Lgs. n. 446/97 in vigore al 31.12.2015.

Pertanto, andrà indicato il valore pari alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA, compresi quelli relativi alla cessione dei beni strumentali e l'ammontare degli acquisti soggetti a registrazione ai fini IVA, come rinvenibili dagli appositi campi del modello di dichiarazione IVA 2023 (periodo d'imposta 2022), a cui va ulteriormente sottratto il costo del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo le regole applicabili ai fini IRAP.

Nel caso di svolgimento di attività connesse (es. agriturismo, fornitura di servizi, energia da fonti rinnovabili), il cui reddito è determinato in via forfettaria (quadro RD della dichiarazione dei redditi), il dato è fornito dall'Agenzia delle entrate per cui non è chiesto al contribuente di auto dichiararlo.

(E. Ruggiero)

4) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2024. Circolare INPS.



L'INPS con recente circolare (la n. 21 del 25 gennaio 2024) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2024.

Tale limite è di 56,87 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2024 (€ 598,61).

L'INPS ha, inoltre, determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita, i minimi retributivi per singole categorie,

ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2024:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 125,86	Euro 66,37	Euro 50,59

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 44,36	Euro 36,09

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 56,87.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimali retributivi di categoria ex legge n. 537/1981;
- il minimale dei minimali fissato, per il 2023, in € 53,95 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello ex legge n. 537/1981, e cioè pari ad € 50,59

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 56,87) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. La retribuzione oraria minima come sopra determinata non

esclude l'obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2024 sulla quota di retribuzione eccedente € **55.008,00** annui (€ 4.584,00 mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2024, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni I.N.P.S., se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno 2024 il limite è a € 119.650,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2024	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
In formato cartaceo	4,00
In formato elettronico	8,00
Per zone prive di servizi ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	1.000,00
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Si precisa, peraltro, in merito ai c.d. "fringe benefit" che il legislatore (per il 2024) ha elevato il valore di 1.000,00 euro (prima 258,23) a 2.000,00 euro per i dipendenti con figli a carico, che non costituiscono emolumento imponibile.

(M. Mazzanti)



5) Agricoltura - Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2024

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S., in vigore per l'anno 2024, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole. Sul punto l'INPS ha recentemente diramato la circolare n. 26 del 31 gennaio 2024.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro con processi di tipo industriale per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2024, resta ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale.

La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli.

Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività.

La misura non è applicabile poiché, dal 2015, il fondo apposito non è stato rifinanziato. In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico di lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola.

Nel settore primario, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. ...) non è dovuto.

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto per il personale operaio nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione sono quindi applicabili unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura ed agli operai dipendenti da Cooperative ex L. 240/1984 (1,61%).

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è sempre attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei provvedimenti attuativi, che ancora non risultano emanati; provvisoriamente, per quanto riguarda il settore agricolo, per il 2024, è prevista la riduzione del 15,11%, come stabilito dal Commissario INAIL, con determinazione n. 65 del 26/09/2023.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2024 le precedenti agevolazioni: • **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Riduzione quota dipendenti

La legge di Bilancio 2024 prevede la proroga della misura stabilita per il 2023 (per i periodi di paga correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre) l'esonero della quota contributiva IVS a carico del lavoratore subordinato, pari al 6% per i soggetti che hanno una retribuzione non superiore a 2.692 euro e pari al 7% per i redditi non eccedenti € 1.923,00.

Assegno universale figli e assegni famigliari

Dopo l'introduzione dell'assegno universale per tutti i figli è rimasta la contribuzione CUAF per altri familiari a carico quali coniuge, fratelli, sorelle, nipoti.

Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

La legge di bilancio 2023 ha eliminato i c.d. voucher per le aziende agricole.

Introdotta in sostituzione ed in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, il contratto di "prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato".

Per tale nuova figura vi è da applicare la contribuzione CAU (unificata previdenziale e assistenziale agricola) - comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT) - secondo la misura in vigore per le zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%) all'uopo non valutandosi, quindi, il luogo effettivo di svolgimento della prestazione (ordinario, svantaggiato, montano-particolarmente svantaggiato).

Sul punto è intervenuto l'INPS con una pluralità di precisazioni, stante la complessità della materia (circ. n. 89 del 7 ottobre 2023, circ. n. 102 del 12 dicembre 2023 e messaggi n. 4688 e 4652 del 2023).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS

Per l'anno 2024 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono confermate nel: **33%** per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; **25%** per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; **24%** per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale ex art. 54 bis della legge n. 96/2017 (con esclusione del settore del settore agricolo).

Confermato anche il riparto (2/3 committenza, 1/3 collaboratore).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicabili anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95).

Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2024 sono quelle in vigore per i collaboratori ed indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo è pari al 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato.

Si ricorda che il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) vieta (a decorrere dal 15 giugno 2015) la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Tab. 1 - Operai agricoli e florovivaisti

Voci Contributive	Operai a tempo indeterminato			Operai a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Aziende agricole tradizionali	47,1365	38,2965	8,84	46,9365	38,0965	8,84
Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84
Aziende diretto coltivatrici	45,6065	36,7665	8,84	45,4065	36,5665	8,84

Tab. 2 Impiegati Quadri e Dirigenti agricoli

Voci Contributive	Impiegati a tempo indeterminato			Impiegati a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Impiegati e Quadri						
Totale contributi Inps	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84
Totale contributi Enpaia	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00
Dirigenti						
Totale contributi Inps	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84
Totale contributi Enpaia	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

Tab. 3 - Riepilogo generale aliquote contributive nel 2024

Tipo di contribuzione	Operai a tempo indeterminato		Operai a tempo determinato		Impiegati a tempo indeterminato		Impiegati a tempo determinato	
	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore
Imprese agricole tradizionali								
Ordinaria	38,2965	8,84	38,0965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	9,7991	8,84	9,7491	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	12,4589	8,84	12,3949	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale								
Ordinaria	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole diretto coltivatrici								
Ordinaria	36,7665	8,84	36,5665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
Zone Montane	9,4166	8,84	9,3666	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
Zone svantaggiate	11,9693	8,84	11,9053	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

Tab. 4 - Collaboratori Coordinati e Continuativi

Voci contributive	In complesso	A carico com- mittente	A carico collab- tore
Soggetti privi di altra tutela previden-	35,03	23,35	11,68
Soggetti privi di altra tutela previden- ziale obbligatoria titolari di partita iva	26,07	17,38	8,69
Soggetti pensionati o iscritti ad altra	24,00	16,00	8,00

Tab. 5 - Associati in partecipazione

Voci contributive	In complesso	A carico com- mittente	A carico
Soggetti privi di altra tutela	33,72	18,55	15,174
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previden-	24,00	13,20	10,80

(M. Mazzanti)

6) Obbligo di assicurazione per trattori fermi o circolanti in aree private.



È stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 184/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2118 relativa all'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore.

Questa normativa, già in vigore dal 23 dicembre 2023, impone **l'obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, inclusi quelli custoditi o in circolazione in aree private**. Il nuovo obbligo riguarda perciò anche i trattori agricoli utilizzati per le lavorazioni nei fondi rustici e quelli presenti in aree private non aperte al pubblico.

L'obbligo di stipulare un'assicurazione riguarda anche qualsiasi rimorchio destinato all'uso con i veicoli sopra menzionati, indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno a essi.

Quindi, a partire dal 23 dicembre 2023, la legge impone che ogni veicolo, indipendentemente dal suo stato di circolazione o parcheggio, sia coperto da una polizza per la responsabilità civile, con obbligo di assicurazione estesa a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dalle loro caratteristiche, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro condizione di movimento o fermo, anche utilizzati in zone .

con accesso limitato.

Quanto appena detto, però, merita un approfondimento, in quanto il testo poco chiaro della legge ha causato confusione.

Vengono previste alcune eccezioni al nuovo obbligo assicurativo per veicoli fermi.

Per la precisione, non sono obbligati all'assicurazione della Responsabilità Civile Auto (RC Auto) i veicoli che non circolano più perché demoliti, esportati o ritirati; i veicoli che non possono giuridicamente circolare, ad esempio perché sequestrati o confiscati; i veicoli non funzionanti, a condizione che siano privi di parti essenziali come il motore e che tale circostanza sia comunicata alla compagnia assicurativa, per un periodo massimo di dieci mesi (undici mesi per i veicoli storici). Vengono invece individuate le categorie di veicoli soggetti all'assicurazione, includendo quelli a motore con velocità massima superiore a 25 km/h o peso superiore a 25 kg e velocità massima superiore a 14 km/h.

Alcuni veicoli elettrici leggeri sono sottoposti a questo obbligo solo se previsto da apposito decreto ministeriale; dal 2024 vi rientrano anche i monopattini. Per quanto riguarda le sanzioni ai veicoli circolanti senza assicurazione non ci sono modifiche alle multe previste, incluse la decurtazione di punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

Ciò significa che chiunque circola senza copertura assicurativa è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 866 a 3.464 euro.

Su questa nuova normativa non è stato possibile né in sede parlamentare né, successivamente in sede di redazione di decreto ministeriale, aprire una interlocuzione per valutarne gli impatti e le modalità di attuazione.

Ed è proprio con l'intento di avviare un tavolo di confronto presso il Ministero dei Trasporti che Confagricoltura, insieme agli altri operatori dei diversi settori su cui grava questa normativa, ha richiesto l'approvazione di un emendamento al DI Milleproroghe.

L'obiettivo è quello di introdurre una modifica normativa al decreto in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati che posticipi almeno al 31 dicembre 2024 l'entrata in vigore degli obblighi assicurativi derivanti dal recepimento di questa Direttiva comunitaria.

Confagricoltura è a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

(Uff. Sicurezza)